

COMUNE DI PERRERO

Piazza Umberto I n. 10 – cap 10060 PERRERO (TO) perrero@ruparpiemonte.it © 0121 808808 © 0121 808758 PEC: perrero@cert.ruparpiemonte.it

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni:
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

n caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Perrero partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Acea Pinerolese Energia S.r.l.;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Perrero, oltre a far parte dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, partecipa al Consorzio di Acea Pinerolese con una quota del 0,25 % e al Consorzio BIM (Bacino Imbrifero del Pellice).

L'adesione all'Unione Montana e la partecipazione ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – II Piano operativo di razionalizzazione

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE

1. Acea Pinerolese Energia S.r.l

% di partecipazione	0,24%
	a) l'acquisto del gas naturale nazionale o d'importazione, la vendita dello stesso dopo odorizzazione e riduzione di pressione a cura del soggetto

	distributore, la conseguente fatturazione del consumo agli utenti;			
	b) altri servizi pubblici a rete e servizi pubblici in genere compatibili/affini all'attività principale;			
	c) altre attività di carattere commerciale verso clienti privati o pubblici compatibili e/o affini all'attività principale.			
Funzioni effettivamente svolte	Svolge attività di vendita di gas metano anche a favore del Comune di Perrero e fornisce servizi energia per grandi utenze in gestione, anche elettrica dal mese di settembre 2014.			
Tipologia di attività	Produzione di servizi di interesse generale anche a favore del Comune di Perrero e della sua collettività amministrata.			
Capitale Sociale	€ 2.173.500			
Patrimonio Netto	2013	€ 4.394.933		
	2012	€ 4.285.101		
	2011	€ 4.162.501		
Utile d'esercizio	2013	€ 1.236.833		
	2012	€ 1.202.105		
	2011	€ 1.136.703		
Numero dipendenti	8			
Compenso dipendenti	€ 477.656 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri contributivi e trattamento di fine rapporto)			
Numero Amministratori	1	1		
Compenso Amministratori	Nessun compenso			
Partecipazioni	 Acea Pinerolese Energia Rinnovabili s.r.l 100% E-GAS s.r.l 35 % 			
Note	Acea Pinerolese Energia ha chiuso il bilancio 2013 con cifre in crescita. I dati 2013 evidenziano un fatturato di 74.626.959 €, in crescita del 11,3% rispetto al 2012 e un utile netto di 1.236.833 €.			
Azioni di Razionalizzazione	Nel corso dell'esercizio 2014 è già stata attuata un'operazione di razionalizzazione. In particolare, sono state cedute le quote di partecipazione detenute da Acea Pinerolese Energia s.r.l. nelle società ECOAL ENERGIA E GAS Srl ed ENERGIA AMBIENTE SERVIZI (EAS) Srl, in quanto operanti anch'esse in settori di attività analoghi o similari (vendita di gas naturale ed energia elettrica)			

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in Acea Pinerolese Industriale S.p.A. per le seguenti motivazioni:

Il Comune, attraverso la propria società, riesce a calmierare i prezzi dei servizi offerti sul proprio territorio alla collettività, ampliando al contempo il numero dei competitor sul mercato e di conseguenza l'offerta e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

A) SOCIETA' PARTECIPATE DA ACEA PINEROLESE ENERGIA S.r.L.

1.a) ACEA PINEROLESE ENERGIA RINNOVABILI S.r.L.

% di partecipazione		100,00% di partecipazione da parte di Acea Pinerolese Energia s.r.l.		
Oggetto sociale		a) la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica da utilizzare in proprio e/o commercializzare nell'ambito delle norme vigenti; b) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza per quelle rinnovabili; c) la ricerca, la promozione e la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale ed all'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili.		
Funzioni effettivamente svolte		Gestione della centrale idroelettrica denominata "Alba Ovest"		
Capitale sociale		100.000		
Patrimonio Netto		2013	Primo bilancio chiuso al 31/12/2014	
		2012		
		2011		
Utile d'esercizio		2013	Primo bilancio chiuso al 31/12/2014	
		2012		
		2011		
Numero Amministratori		3		
Compenso Amministratori		Non è previsto compenso		
Numero dipendenti		zero		
Compenso dipenden	ti	zero		
Note	- Costituita nel 2013, al fine di mantenere la separazione prevista dalla Delibera dell'AEEG n. 11/07 e s.m.i. tra l'attività di vendita di energia e l'attività di produzione della medesima,			
	- La società non ha dipendenti diretti, in quanto l'attività industriale svolta è quasi interamente automatizzata. Di conseguenza, per lo svolgimento delle residuali attività di manutenzione si è optato per l'esternalizzazione, in quanto economicamente più conveniente.			
Azioni di Razionalizzazione				
Ragioni del mantenimento	La partecipazione consente alla controllante Acea Pinerolese Energia s.r.l. di incrementare ed ottimizzare l'offerta di energia elettrica ai propri Comuni soci. Tale ottimizzazione consente al Comune, attraverso la propria società, di calmierare i prezzi dei servizi offerti sul proprio territorio alla collettività, ampliando al contempo il numero dei competitor sul mercato e di conseguenza l'offerta e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.			

2.a) E-GAS S.r.L.

% di partecipazione	35,00% di partecipazione da parte di Acea Pinerolese Energia s.r.l.	
Oggetto sociale	- Importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto,	

		elettrica sui mera ai propri clienti e Esercizio, a mez servizi di modu giornaliera ed natural ed energe Prestazione di connessi alla ver energia elettrica e telematiche; Prestazione di l'eventuale succi consumi di ener energetica, and progettazione, si stessi interventi; Prestazione di se energia; Attività post.con esaustivo, le attività post.con esaustivo, le attività cinnovabili; L'acquisto, la vi collocamento, co eventuali utilità cinnovabili; L'acquisto, la promanutenzione, si o enti pubblici, e/o in concessio la Distribuzione es	zo anche di risorse di terzi, e gestione dei lazione stagionale e di punta stagionale oraria inerenti la somministrazione di gas gia elettrica; servizi tecnici, commerciali e contrattuali ndita e somministrazione di gas naturale e di a, anche mediante tecnologie informatiche servizi integrati per la realizzazione e cessiva gestione di interventi di riduzione dei gia primaria e di incremento dell'efficienza che negli usi finali, ivi comprese attività di promozione, realizzazione e gestione degli ervizi e consulenza finalizzati all'acquisto di tatore, ivi incluse a titolo esemplificativo non vità di gestione calore, servizi energia ecc endita a scopo di investimento e non di di titoli ambientali negoziabili (quali a titolo e non limitativo, certificati verdi e bianchi) ed connesse alla produzione di energia da fonti a seguito di affidamento in appalto ne, di impianti per la produzione, il trasporto, e l'utilizzo di energia elettrica, termica e/o di di rinnovabili e assimilabili, eventualmente	
Funzioni effettivamen	te svolte	Importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto, fornitura e somministrazione di gas naturale ed energia elettrica		
Capitale sociale		€ 10.000		
Patrimonio Netto		2013	€ 421.403	
		2012	€ 321.929	
		2011	€ 321.760	
Utile d'esercizio		2013	€ 99.474	
		2012	€ 169	
		2011	(€ 4.729)	
Numero Amministrato	ori	-	2	
Compenso Amministr		Non è previsto compenso		
Numero dipendenti		zero		
Compenso dipendenti		zero		
Note	La società è società	cocietà è società attiva che svolge a tutti gli effetti una attività industriale, ma non dipendenti, in quanto l'attività consiste nella gestione di una partecipazione.		
Azioni di Razionalizzazione				
Ragioni del mantenimento	La partecipazione consente alla controllante Acea Pinerolese Energia s.r.l. di attuare una efficiente politica di acquisto del gas, condizione necessaria ed essenziale per poter applicare ai cittadini del territorio comunale prezzi di vendita competitivi dei servizi offerti dalla controllante.			

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

Si dà atto che, nel corso dell'esercizio 2014, è già stata attuata un'operazione di razionalizzazione nell'ambito delle società partecipate da Acea Pinerolese Energia S.r.l.; in particolare, sono state interamente cedute le quote di partecipazione detenute dalla società stessa nelle società:

ECOAL ENERGIA E GAS SrI

Capitale sociale euro 20.000,00, interamente versato.

Quota di partecipazione: 40,00% del capitale sociale

Cessione avvenuta il 14 ottobre 2014.

ENERGIA AMBIENTE SERVIZI (EAS) Srl

Capitale sociale euro 1.200.000,00, interamente versato.

Quota di partecipazione: 33,33% del capitale sociale.

Cessione avvenuta il 8 ottobre 2014.

Per quanto riguarda la azioni di razionalizzazione e di mantenimento delle società si rinvia alle singole schede delle società partecipate direttamente e quelle non partecipate direttamente.

Riguardo alle attività delle società partecipate si richiama la deliberazione del Consiglio Comunale del 2010, n. 44, relativa alla Ricognizione delle società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3 commi 27 e segg. legge 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i.;

In particolare si evidenzia che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 27.10.2008, n. 30, è stato deliberato di autorizzare il Sindaco o suo delegato ad esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437 è seguenti del codice civile, dalla Società Acea Pinerolese Industriale S.p.A;
- con nota del 28.10.2008, prot. n. 3101, il Comune di Perrero comunicava il recesso dalla Società Acea Pinerolese Industriale S.p.A.;
- che la Società Acea Pinerolese Industriale S.p.A notificava in data 31.12.2008 a questo Comune ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, per l'annullamento:
 - "...della deliberazione del Consiglio Comunale di Perrero 27 ottobre 2008, n. 30, avente ad oggetto "partecipazione azionaria in Acea Pinerolese Industriale S.p.A. Determinazioni in merito", pubblicata per estratto all'Albo pretorio dal 28 ottobre all'11 novembre 2008;
 - della nota del Sindaco del Comune di Perrero 29 ottobre 2008, prot. n. 3101, avente ad oggetto "Comunicazione della volontà di recedere dalla società a norma dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile", pervenuta ad Acea Pinerolese Industriale S.p.A in data 30 ottobre 2008...";
- che con deliberazione della Giunta Comunale del 9.1.2009 n. 1, è stato deliberato di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudicio in nome e per conto del Comune di Perrero, nel Ricorso al Tribunale Amministrativo per il Piemonte proposta da Acea Pinerolese Industriale S.p.A., per la tutela delle ragioni di questo Ente;
- che con nota del 26.07.2010, prot. n. 2187, il Comune di Perrero ha ribadito, tra l'altro, l'efficacia del recesso dalla Società Acea Pinerolese industriale S.p.A. di cui alla lettera del Comune di Perrero prot. n. 3101 del 28.10.2008;
- che è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, per l'annullamento:
 - "...della deliberazione del Consiglio Comunale di Perrero 27 ottobre 2008, n. 30, avente ad oggetto "partecipazione azionaria in Acea Pinerolese Industriale S.p.A. determinazioni in merito", pubblicata per estratto all'Albo pretorio dal 28 ottobre all'11 novembre 2008;
 - dalla nota del Sindaco del Comune di Perrero 29 ottobre 2008, prot. n. 3101, avente ad oggetto "Comunicazione della volontà di recedere dalla società a norma dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile", pervenuta ad Acea Pinerolese industriale S.p.A. in data 30 ottobre 2008...";
- che tuttavia la predetta deliberazione del Comune di Perrero del 27.10.2008, n. 30 e la nota del Sindaco di Perrero del 29.10.2008, prot. n. 3101, non sono mai state sospese da nessun organo giurisdizionale;

Alla luce di quanto suddetto, attualmente validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti con i quali il Comune di Perrero è receduto da A.P.I. s.p.a. e quindi il Comune stesso non più socio;

Per quanto riguarda Acea Servizi Strumentali S.r.l., si fa presente anzitutto che tale società è stata costituita nel 2010 per scissione della società API ex art. 2506 c.c. e che il Comune di Perrero – come esposto sopra – è validamente receduto da quest'ultima società fina dal 2008. Posto dunque che il Comune di Perrero non è più socio di API s.p.a. fin dal 2008, si ritiene che la delibera societaria di scissione sia inefficace nei confronti del Comune stesso e che la partecipazione societaria del Comune in A.S.S.T. sia parimenti priva di effetti (così come le ulteriori partecipazioni indirette del Comune stesso in ulteriori operazioni societarie poste in essere da API dopo il predetto recesso).